

L'intervento

Vaccini, quando il diritto alla salute vale più dei brevetti farmaceutici

Angelo Ciancarella

Molte autorevoli voci (basti citare Romano Prodi su *Il Messaggero* di domenica 31 gennaio) chiedono che tutti i Paesi siano messi in condizione di produrre dosi di vaccino contro il Covid 19 nella quantità necessaria al proprio fabbisogno (o comunque per le quote non coperte dagli acquisti dell'Unione Europea), accompagnando le misure con «i necessari accordi per sovvenire alle spese di ricerca e di sviluppo sostenute dalle imprese», benemerite nell'aver conseguito il risultato scientifico ma incapaci di produrre grandi quantità in poco tempo (o forse capacissime di indirizzare le consegne laddove siano meglio pagate).

L'auspicio è fondato giuridicamente (l'articolo 70 del Codice della proprietà industriale, come in passato la legge Brevetti, prevede appunto la licenza obbligatoria e onerosa concessa a più imprese, quando l'invenzione brevettata sia prodotta «in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese») ed è ispirato dal buon senso e dalla sensibilità umanitaria (poiché la misura è suggerita per tutti i Paesi del mondo, specie i più poveri).

Ovviamente la sua attuazione, se non condivisa dal titolare del brevetto, è complessa, poiché la materia brevettuale è transnazionale e i titolari dei farmaci già autorizzati non sono italiani. Ma di gran lunga questa strada sembra più efficace e rapida rispetto a un contenzioso giudiziario capace solo di quantificare, chissà quando, i danni e non di risolvere il problema. Anche perché lo stato di necessità darebbe ad eventuali provvedimenti forzosi una piena copertura costituzionale, grazie

ai principi affermati in una sentenza di oltre 40 anni fa. Sentenza tanto più significativa perché partiva da una situazione opposta all'attuale, e cioè i diritti delle imprese internazionali, danneggiate dal divieto italiano di brevettare farmaci. Ottennero piena ragione, ma con una importante eccezione.

La vicenda merita forse di essere ricordata, anche perché ebbe il suo epilogo in un momento altrettanto e forse più drammatico dell'attuale. Per oltre un secolo, dall'Unità e fino al 1978, in Italia era vietato brevettare i farmaci: sia i principi attivi, sia i processi di produzione. Divieto ben gradito alle industrie farmaceutiche nazionali, che beneficiavano di un tacito oligopolio protetto: copiavano i brevetti e i principi attivi delle multinazionali farmaceutiche e li commercializzavano a prezzi imbattibili, perfino proporzionalmente più lucrosi rispetto a chi, all'estero, aveva investito in ricerca. Ma così facendo le imprese italiane si precludevano lo sviluppo e la presenza sui grandi mercati internazionali.

Era una delle tante situazioni protezioniste del nostro Paese più di altri, grazie al concorso fra una concezione tutt'altro che liberista del capitalismo italiano, che pure evocava a parole i valori liberali e la libertà di iniziativa economica; e una lettura ideologica e miope dell'articolo 42 della Costituzione sulla libertà d'iniziativa economica e il diritto di proprietà, di cui non godrebbero i beni immateriali, fra i quali per ragioni inspiegabili si consideravano inclusi i medicinali.

Il divieto fu sospettato di essere incostituzionale fin dagli anni '50, prima ancora che la Corte costituzionale fosse istituita, dalla stessa Commissione ricorsi

dell'ufficio Brevetti. Ma riuscì a sopravvivere a lungo grazie all'ipocrita riconoscimento del presunto carattere temporaneo del divieto, prima abrogato (nel 1934) e poi reintrodotta «provvisoriamente» nel 1939. Nonostante l'invito rivolto dalla Corte al legislatore affinché fosse «ripresa in esame l'intera materia», la Repubblica non aveva alcuna intenzione di superare il divieto e di favorire il libero mercato (né, all'epoca, era di aiuto il silenzio costituzionale sulla tutela della concorrenza, oggi riempito dal Trattato di Maastricht e poi dalla riforma costituzionale del 2001).

E così la questione di legittimità costituzionale fu riproposta vent'anni dopo. La Corte se ne occupò in un clima tesissimo: la decisione è del 9 marzo 1978 e la sentenza (20/1978) fu depositata il 20 marzo, quattro giorni dopo il sequestro Moro, che sarebbe stato scandito dai comunicati delle Brigate Rosse, orgogliose di aver portato l'attacco «al cuore del progetto imperialista» rappresentato dal Sim, lo «Stato imperialista delle multinazionali», specialmente quelle farmaceutiche.

La Corte costituzionale non si fece intimorire, tantomeno il giudice relatore della sentenza, il costituzionalista Leopoldo Elia (che poi a lungo ne fu presidente, e in seguito fu parlamentare e ministro). La motivazione, straordinaria per chiarezza e completezza, dichiarò incostituzionale il divieto per il suo radicale contrasto con i principi del libero mercato e della



Peso: 27%

concorrenza, con la promozione della ricerca scientifica e la tutela della proprietà intellettuale.

Per la prima volta fu definito il rapporto tra valori costituzionali e proprietà industriale, riconoscendo il contributo di quest'ultima allo sviluppo economico, anche sotto il profilo del finanziamento della ricerca attraverso i diritti di brevetto. Però la sentenza aggiunse che ad essere in gioco non erano soltanto pur importanti valori economici e imprenditoriali: l'interesse da perseguire è la tutela della salute. E sottolineò che, nel caso di «rarefazione speculativa» del

prodotto, la legge consente la licenza obbligatoria e anche l'esproprio per ragioni di pubblica utilità.

Forse la rarefazione attuale è in parte speculativa e in parte dovuta ai limiti di capacità produttiva, ma il ragionamento è molto chiaro: nessun divieto di brevetto farmaceutico; piena tutela, anche economica, del diritto di proprietà anche a fini di promozione della ricerca; licenza obbligatoria, e a pagamento, ogni volta che gli ostacoli alla libertà economica e l'urgenza di tutelare

il diritto alla salute impongano di massimizzare la produzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:27%